

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI IN FAVORE DELLA COOPERAZIONE E
DELL'ASSOCIAZIONISMO"

Relatore: Giuseppe Colonna

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta
del 11/7/1974 vista la
richiesta del Presidente della 3^a Commissione Consiliare,
visto l'art. 10 del Regolamento del Consiglio Regionale,
ha espresso parere favorevole sull'..... presente
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio in esso..... contenute

[to IL PRESIDENTE DELLA 1^a COMMISSIONE

P. C. C.



Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,
con la presentazione oggi, in questa aula, del Disegno di Legge per lo sviluppo per la Cooperazione e dell'Associazione in Puglia si conclude legislativamente un impegno politico che, assunto con lo Statuto della nostra Regione, è andato sviluppandosi attraverso varie manifestazioni. Infatti all'impegno assunto con l'art. 17 del nostro Statuto che stabilisce che "La Regione riconosce la funzione Sociale della Cooperazione a carattere di Mutualità e senza fine di lucro; promuove l'Associazione dei lavoratori dipendenti ed autonomi e lo favorisce con appositi interventi nei settori di competenza", altre manifestazioni in tale settore sono seguite. È opportuno ricordare le varie tappe: 10 settembre 1971 tra le manifestazioni della Fiera del Levante fu organizzato il "Convegno Regionale sulla Cooperazione"; i giorni 9/10/11 Giugno 1972 fu tenuta la Conferenza Regionale sulla Cooperazione; il 19 Giugno 1973, questa stessa Assemblea, dopo una mia relazione sulla Conferenza Regionale innanzi richiamata, approvò all'unanimità un ordine del giorno con il quale impegnava il Governo Regionale a presentare apposito disegno di legge per lo sviluppo della Cooperazione in Puglia. Oggi quindi si conclude l'impegno con la pre

sentazione, discussione e ci auguriamo approvazione dell'apposito Disegno di Legge. Constatiamo quindi che sin dal 1970, anno di approvazione dello Statuto, ogni anno il problema della Cooperazione é venuto alla nostra attenzione.

Possiamo quindi oggi con soddisfazione affermare che é nella volontà del Consiglio Regionale Pugliese lo sviluppo delle forme Cooperativistiche ed associative non solo per motivi economici, ma ancor più per esigenze sociali.

Va quindi affermato che attraverso la Cooperazione noi intendiamo attuare il disposto dell'art. 2 dello Statuto il quale sancisce che "La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale, della comunità Pugliese al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana". Ed infatti la cooperazione é scuola di democrazia, di responsabilità, di reciproco rispetto.

Ed in un momento in cui alcuni valori sono in crisi é quanto mai necessario incrementare tutti quegli organismi che possono contribuire a realizzare una società migliore basata non solo sui diritti ma anche sui doveri. E la cooperazione nelle sue varie espressioni é un valido strumento perché i soci, sentendosi responsabili, possano meglio impegnarsi allo sviluppo sociale ed economico del proprio organismo rendendo così un valido servizio alla intera comunità.

Noi intendiamo inoltre con lo sviluppo della cooperazione dare un aiuto al superamento della attuale crisi specie in alcuni settori di specifica competenza Regionale quali l'agricoltura, la pesca, l'artigianato. Ed è opportuno richiamarsi ancora al nostro Statuto per ricordare che l'art. 11 interessandosi dell'agricoltura afferma che "La Regione Interviene con adeguate misure per l'incremento delle attività, svolte in forme associative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio", così come più innanzi si afferma che la Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valorizzare il settore della pesca; ed inoltre all'art. 14 parlando di artigianato viene affermato che la Regione promuove forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; inoltre l'art. 5 viene sancito che la Regione interviene con misure atte a favorire la realizzazione di una moderna rete commerciale.

Possiamo quindi affermare che la Regione Puglia vede negli organismi associativi la possibilità del superamento della attuale crisi che investe l'agricoltura, specialmente la attività diretta coltivatrice, l'artigianato, la pesca, il commercio. Abbiamo bisogno di dare fiducia a questi organismi, incentivarli, crearli

do una mentalità associativa, in special modo tra i giovani, onde evitare che i nostri lavoratori siano tutti o quasi aspiranti ad un posto di bidello nelle scuole, di inserviente o usciere negli enti pubblici.

La presente legge vuole incentivare e sviluppare non solo le cooperative nel senso strettamente giuridico, ma anche le varie forme di associazionismo quale in modo particolare i con so rz i tra i vari operatori di specifici settori (per esempio nel settore dell'artigianato i consorzi per acquisto di materie prime, per la propaganda e la vendita dei prodotti finiti; nel settore dell'Agricoltura i consorzi per l'acquisto di concimi e delle sementi, per la trasformazione e la vendita di prodotti, per la gestione dei servizi).

La presente legge può dividersi in due parti: la prima dall'art. 1 all'art. 5 tratta della costituzione di una consul ta Re g i o n a l e della cooperazione e dell'associazionismo con bez z i def in iti comp it i pro g r a m a t o n a l i, di studio dei problemi, e di val u t a z i o n e sulle varie iniziative. Questa consul ta per t a n t o è for m a t a da qual ifi c a t i el e m e n t i s i a nel cam p o s p e c i f i c o o p e r a t i v o, a t t r a v e r s e g l i o n g a n i s i a car a t t e r e n a z i o n a l e o p e r a n t i n e l l a n o s t r a R e g i o n e, s i a con la pre s e n z a d i co o s t i t i l l le var i e fac o l t a un i

versitarie nelle quali la cooperazione, nelle sue varie espressioni, è materia di studio. la seconda parte, e precisamente dall'art. 6 in poi, è rivolta alla concessione di sovvenzioni alle organizzazioni per lo svolgimento di iniziative miranti alla promozione cooperativa, ed alla concessione di sovvenzioni alle cooperative e consorzi, per poter meglio operare e più facilmente inserirsi nella realtà socio-economica della nostra Regione.

Inoltre l'amministrazione regionale può sostenere direttamente delle spese per organizzare quanto è necessario per creare una migliore coscienza associativa. La spesa totale che la Regione impegna per adempiere ai fini suddetti ammonta a L. 515 milioni. Certamente non è una somma sufficiente per poter operare così come avremmo desiderato, ma è la dimostrazione di una volontà politica mirante a dare un valido contributo al superamento delle innumerevoli difficoltà che la cooperazione incontra. Non siamo certi che lo spirito di iniziativa che caratterizza tanta parte della nostra popolazione saprà accogliere nella presente legge tutto l'impegno e la passione che ci anima per contribuire a creare una società più giusta nella quale una più equa distribuzione del reddito potrà aiutarci a superare la attuale crisi.

La cooperazione può sensibilmente contribuire al raggiungimento di tale fine, e siamo certi che la consulta, che con questa legge viene istituita, saprà lodevolmente adempiere ai propri compiti realizzando quella partecipazione democratica alla quale si ispira il nostro Statuto.

ART. 1

Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dell'art. 17 dello Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, è istituita, presso l'Assessorato competente, la Consulta Regionale della Cooperazione ed associazionismo.

51

ART. 2

La Consulta Regionale è composta:

- a) dall'Assessore competente - Presidente
- b) da cinque rappresentanti dell'A.G.C.I. (Associazione Gen. cooperative Italiane)
- c) da cinque rappresentanti della C.C.I. (Confederazione Cooperative Italiane)
- d) da cinque rappresentanti della L.N.C.M. (Lega Nazionale Cooperatrice Mutue)
- e) da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione Nazionale Cooper. Agricole)
- f) da un rappresentante, designato dalla ^{Unione regionale delle} C.d.C. (Camera di Commercio)
- g) da un rappresentante, designato dalla facoltà di agraria della Università di Bari.
- h) da un rappresentante, designato dalla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari.
- i) da un rappresentante, designato dalla facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari.
- l) da un rappresentante, designato dalla Facoltà di Giuris-

prudenza dell'Università di Bari.

m) da un rappresentante della direzione marittima regionale.

n) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro.

Esplica la funzione di Segretario un funzionario dello
Assessorato competente.

ART. 3

La Consulta Regionale ha i seguenti compiti:

- a) proporre all'Assessorato competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;
- b) esprimere parere sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;
- c) concordare con l'Assessorato competente i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;
- d) esprimere pareri sui piani regionali di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto all'art. 12 della presente legge;
- e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dall'Assessore competente;

La Consulta potrà avvalersi dell'opera di esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa.

ART. 4

La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato Tecnico composto dall'Assessore Presidente e da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni cooperative giuridicamente riconosciute.

Esplica le funzioni di segretario il segretario della Consulta.

Il Comitato Tecnico svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta.

ART. 5

La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quant'altre volte il Presidente per fondati motivi lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un Assessore o di un terzo dei componenti.

Il Comitato tecnico si riunisce non più di due volte al mese.

Ai membri della Consulta e del Comitato Tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative di disciplina generale della materia.

ART. 6

L'Amministrazione Regionale é autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni regionali delle cooperative delle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute quando contano non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione é disposta per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari alla organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione.

L'Amministrazione regionale é autorizzata a concedere sovvenzioni alle predette Associazioni cooperative per la partecipazione a convegni, congressi, seminari, viaggi di studio utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per l'organizzazione di manifestazioni e di attività di propaganda e comunicazione cooperativa nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Puglia.

ART. 7

La sovvenzione ordinaria é corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

ART. 8

L'Amministrazione Regionale, per le finalità di cui al l'art. 1 della presente legge, è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative e consorzi che operino nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

ART. 9

L'Amministrazione regionale é autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

- l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
- l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;
- la stampa e la propaganda cooperativa;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

ART. 10

Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 6 della presente legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all'As essorato competente della Regione.

La domanda dovrà essere corredata dal programma di at tività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative am missibili a sovvenzione a norma dell'art.5 indicato al primo comma.

Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma pre sentato.

ART.11

Le società cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle sovvenzioni previste all'art.8 della presente legge debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all'Assessorato regionale competente, allegando i seguenti documenti:

- a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) certificato della Prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel Registro Prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione al B.U.S.A.;
- d) copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato dall'assemblea, se si tratta di organismi già operanti;
- e) elenco delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione, quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.

art. 11 bis

ART. 12

La Giunta Regionale, tenuto conto del parere della Consulta regionale della cooperazione e della competente Commissione Consiliare approva il piano di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.

ART. 13

Le organizzazioni, le cooperative e i consorzi beneficiari delle sovvenzioni di cui agli artt. 6 e 8 dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura della attività finanziata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione fatta alla sovvenzione.

ART. 14

Il Controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta all'Assessorato competente.

In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti la Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.

ART. 15

Per le finalità di cui agli artt. 6, ~~8~~, e 9 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal ~~1974 al 1977~~ ^{1974 e 1975} la spesa annua complessiva di L.515.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di Bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

- Cap. 324/2 Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
(in diminuzione) L.515.000.000.
- Cap 161/ ter Sovvenzioni alle Società cooperative e consorzi per i fini di cui all'art. 8 della presente legge
(in ~~aumento~~ - nuova istituzione) L.480.000.000
- Cap 161/ quater Spesa diretta per iniziative idonee allo sviluppo della cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, stampa e propaganda di cui all'art. 9 della presente legge
L. 15.000.000
- Cap 161/ quinquies Sovvenzioni alle organizzazioni regionali delle Cooperative delle Associazioni nazionali ^{di} (giuridicamente riconosciute) per i fini di cui all'art. 6 della presente legge.
L. 40.000.000

Per le finalità innanzi dette e nei limiti della spesa prevista per l'esercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno disposti nei Bilanci di Previsione del successivo

ART. 16

Entro tre mesi dal suo insediamento la Consulta Regionale per la cooperazione, proporrà alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai precedenti articoli.

Il Consiglio Regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge approverà il relativo regolamento di attuazione.

esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

^{to} Gli stanziamenti non utilizzati in ^{un} esercizio possono ^{per} essere utilizzati, negli ^{anni} esercizi finanziari successivi.